



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3119 di data 3 ottobre 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'apprestamento di un nuovo tracciato "bike-park", nella skiarea "Alpe Tognola", in Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Stefano Gatti, Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Tomasi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "bike park", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 17 maggio 2019, prot. n. 316272, con la quale la società Funivie Seggiovie San Martino di Castrozza S.p.A., con sede in S.Martino di Castrozza, via Passo Rolle n.21,, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'apprestamento di un nuovo tracciato "bike-park", nella skiarea "Alpe Tognola", in Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Tale istanza è stata sospesa ai sensi della l.p. 23/92, in data 3 giugno 2019 prot. 353599, a seguito dell'esame della Commissione di coordinamento nella seduta di data 27 maggio 2019, perchè necessitava, preliminarmente, della conclusione del procedimento di Valutazione d'incidenza (D.P.P 50-157 del 3 novembre 2008) in capo al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette che é previsto per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come Zone Speciali di Conservazione, e nel caso di specie la ZSC "Lagorai Orientale Cima Bocche".

La società, in data 9 dicembre 2021, prot. n. 890159, ha presentato la rivisitazione sostanziale al progetto originario, comprensiva del documento relativo alla Valutazione d'incidenza ambientale.

La Commissione di coordinamento in data 31 gennaio 2022 ha ritenuto che si rendesse necessario effettuare un sopralluogo per la valutazione in loco delle opere legate alla realizzazione del tracciato in questione, considerate particolarmente impegnative soprattutto sotto il profilo idrogeologico forestale ed inoltre risultava necessario l'esito della Valutazione d'incidenza che, deve essere preliminare all'esame della Commissione di coordinamento.

A seguito del sopralluogo effettuato il 7 giugno 2022, la Commissione ha richiesto un adattamento del progetto alle esigenze formulate nel verbale della riunione di data 13 giugno 2022.

Successivamente, il 24 agosto 2022, prot. n. 582346, la società ha sostituito integralmente il progetto, aggiornato in risposta ai rilievi del verbale suddetto ed alle prescrizioni nel frattempo impartite con la determinazione n. 6393 di data 17 giugno 2022, del Dirigente del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti allegati originariamente alla domanda ed integralmente sostituiti in data 24 agosto 2022, prot. n. 5823646 e 582365, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	00_2133_L01_C_Lista documenti	582346	24/08/2022	A02
2	01_2133-R01-C_Relazione tecnica e illustrativa.pdf	582346	24/08/2022	A03
3	02_2133-R02-C_Inquadramento_urbanistico.pdf	582346	24/08/2022	A04
4	03_2133-D01-A_Planimetria stato di fatto.pdf	582346	24/08/2022	A05
5	04_2133-D02-C_Planimetria progetto.pdf	582346	24/08/2022	A06
6	05_2133-D03-A_Opere tipo.pdf	582346	24/08/2022	A07
7	06_2133-R03-A_Manutenzione dei percorsi.pdf	582346	24/08/2022	A08
8	07_2133-R04-C_Piano Particolare.pdf	582346	24/08/2022	A09
9	11_422_MTB Tognola_Studio idrologico-idraulico.pdf	582346	24/08/2022	A10
10	08_2133-R05-C_Relazione paesaggistica.pdf	582365	24/08/2022	A01
11	09_4219_Relazione di compatibilità geologica_rev1.pdf	582365	24/08/2022	A02
12	10_MTB FOR 21 A Relazione forestale.pdf	582365	24/08/2022	A03

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'apprestamento di un nuovo tracciato bike park che si sviluppa, iniziando dalla stazione di monte della telecabina che sale dal paese di S. Martino, inizialmente sul versante ovest per poi indirizzarsi verso nord, nord-est fino ad innestarsi nella parte terminale del tracciato per bike esistente denominato "Tognola DH1".

Preso atto dell'esito positivo, con prescrizioni, del procedimento di verifica preventiva della Valutazione d'incidenza di cui al D.P.P 50-157 del 3 novembre 2008, assunto con determinazione del Dirigente del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette n. 6393 di data 17 giugno 2022 ed alla successiva determinazione del Dirigente del medesimo Servizio n. 131 di data 29 settembre 2022, col quale mantiene le prescrizioni residuali del primo provvedimento e stabilisce specifiche prescrizioni, comunicata dal Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, direttamente al committente, con nota di data 30 settembre 2022, prot. n. 671189.

Preso atto del parere favorevole, con prescrizioni, dell'Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino, rispetto alla conformità del progetto al Piano del Parco, trasmesso al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette in data 30 settembre 2022.

Considerato che il tracciato per mountain bike in argomento possiede i requisiti indicati nell'art 52 ter della l.p. 7/87.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Seggiovie San Martino di Castrozza S.p.A., con sede in S.Martino di Castrozza, via Passo Rolle n.21, all'apprestamento di un nuovo tracciato "bike-park", nella skiarea "Alpe Tognola", in Comune di Primiero San Martino di Castrozza, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento per sul capitolo provinciale per migliorie boschive di una somma di € 1.850,00 (euro milleottocentocinquanta/00) pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata (5.900mq) trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
3. di subordinare la presente autorizzazione all'ottemperanza alle prescrizioni tecniche-operative sotto riportate:
 - diversamente da quanto prospettato nelle relazioni di progetto, per la realizzazione del tracciato si devono utilizzare mezzi meccanici di dimensioni contenute (miniescavatore con sottocarro di larghezza massima pari a 2 metri, oppure ragno), tali da evitare che la traccia di cantiere risulti più ampia del piano ciclabile e delle rampe (indicativamente non oltre i 2,5 metri, laddove la relazione di progetto ipotizza una larghezza di cantiere fino a 4 metri). Ciò in particolare nel tratto superiore fuori bosco in modo da salvaguardare il più possibile la vegetazione arbustiva di ericacee e ginepri nani;

- i tornanti nella zona oltre il limite del bosco vanno realizzati con opere artificiali in legno, in modo da limitare l'occupazione territoriale;
- il tracciato puntuale, e in particolare la posizione precisa dei tornanti anche in bosco, va individuato sul terreno congiuntamente al personale forestale, avendo cura di contenere il taglio piante, ma soprattutto i movimenti terra, sfruttando le situazioni morfologiche più favorevoli;
- va curato attentamente l'allontanamento delle acque dal tracciato, realizzando gli accorgimenti di progetto e quelli integrativi di cui emergesse la necessità in fase realizzativa;
- laddove possibile, nelle aree di intervento vanno preventivamente rimosse ed accantonate le zolle (anche quelle con arbusti e suffrutici) in modo da reimpiegarle nelle operazioni di ripristino finale;
- le superfici movimentate esterne alla pista vanno accuratamente raccordate e opportunamente rinverdite;
- dopo eventi meteorologici di una certa importanza dovrà essere garantita la manutenzione periodica/straordinaria del percorso;

nonché delle seguenti ulteriori condizioni riportate nella deliberazione n. 131 di data 29 ottobre 2022 del Dirigente del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette:

- i movimenti terra andranno ridotti al minimo indispensabile, così come il cantiere per la realizzazione della traccia, privilegiando il più possibile l'uso di mezzi di dimensioni ridotte o che consentano lavorazioni contenute;
- nell'esecuzione dei lavori dovrà essere posta particolare cura al recupero delle zolle e della vegetazione presente, in modo da riutilizzarla per quanto possibile nella fase di rinverdimento;
- i rinverdimenti dovranno essere realizzati con materiale vegetale autoctono e secondo le indicazioni contenute nel manuale di rivegetazione del Parco naturale provinciale Paneveggio Pale di San Martino. Gli stessi dovranno essere seguiti nel tempo in modo da assicurare il completo ripristino delle aree interessate dai lavori;
- considerato che il tracciato interessa aree di rilevanza naturalistica ed ambientale, risulta necessario attuare una campagna informativa verso gli utenti, in modo da informare sulla necessità di seguire scrupolosamente i tracciati e di non invadere le aree circostanti;
- qualora il progetto subisse delle modifiche sostanziali, lo stesso verrà nuovamente sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza;

ed infine le ulteriori prescrizioni e indicazioni contenute nel parere favorevole dell'Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino di seguito riportate:

- il tratto di percorso a fianco del muro della "pista 3" non dovrà puntare verso sud ma mantenersi il più vicino possibile alla pista da sci esistente;
- dovranno essere prodotti degli elaborati specifici contenenti il numero, la localizzazione e le dimensioni delle strutture lignee che si intende allestire (preliminarmente alla fase esecutiva).

4. di far obbligo al gestore del bike park, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ed in particolare:

- assicurare un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi;
- segnalare adeguatamente in tutto il suo sviluppo il bike park con interdizione all'escursionismo a piedi;
- segnalare, qualora il tracciato del bike park attraversi altre infrastrutture viabili, le intersezioni sia sui tracciati stessi e sia sulle infrastrutture attraversate;
- stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore;

5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste, per il controllo di competenza, nonché al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette;
8. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr